



LEZIONE 3

Imperatori e dogmi

Nel 482 l'imperatore Zenone aveva emanato un editto in materia di fede che, per la prima volta, non faceva riferimento a dogmi conciliari. Conteneva la formula cui dovevano credere i sudditi, definita *Henotikon* ('atto di unione'). Non abbiamo il tempo di ripercorrere le conseguenze del singolo editto, che comunque provocò uno scisma e la scomunica di numerosi vescovi orientali da parte del papa all'epoca in carica, Felice III. Facciamo attenzione però al fatto che interventi simili, da parte di imperatori, si verificarono più volte. L'editto dei 'tre capitoli', emanato da Giustiniano nel 543/544, vide la deportazione fisica del papa Vigilio, che, in disaccordo con Giustiniano, venne pesantemente minacciato perché sottoscrivesse le dichiarazioni imperiali. Fu ancora Giustiniano a imporre nel 555, con un decreto, una nuova procedura per la consacrazione del papa: l'esarca di Ravenna doveva essere messo a conoscenza della sede vacante, l'elezione doveva avvenire entro tre giorni dal funerale. Il vescovo di Roma, come gli altri vescovi, veniva eletto da rappresentanti del clero e vescovi vicini; su imposizione di Giustiniano un atto notarile contenente il resoconto dell'elezione doveva raggiungere l'imperatore, e la consacrazione veniva subordinata alla approvazione dell'imperatore.

Nel 638 l'imperatore Eraclio promulgò un nuovo editto sulla fede (*Ekthesis*), non accolta unanimemente con favore; per tentare di porre fine alle dispute secolari, l'imperatore Costanzo II emanò nel 648 un editto col quale vietava alcuna discussione sull'argomento (il *Typus*). La situazione era talmente esasperata che, prudentemente, il *Typus* non conteneva nemmeno un accenno a quale doveva essere il dogma ortodosso: si proibiva di parlare dell'argomento (le volontà di Cristo) e basta.

Ma i tempi, con la presenza dei ducati longobardi in Italia, erano cambiati: l'imperatore aveva meno mezzi per forzare un pontefice all'obbedienza. Papa Martino I convocò un concilio nel 649, ribadendo le posizioni sancite dai primi concili fino a Calcedonia (451); così facendo, nel quadro normativo imperiale cui apparteneva l'Italia bizantina, sfidava una legge vigente. Venne accusato di alto tradimento, e, sebbene l'esarca in carica si ribellò all'imperatore, il suo successore arrestò il papa che, condotto a Costantinopoli, venne processato e condannato all'esilio.

Papi e poteri

I successivi concili ecumenici, convocati da Costantino IV e Giustiniano II, ribadirono l'inconciliabilità delle rispettive posizioni: l'imperatore si riteneva investito della luce divina, e legittimato a legiferare sulla fede; il papa riteneva la chiesa romana a capo di ogni potere esistente nella cristianità. Giustiniano II si impuntò a pretendere che papa Sergio I firmasse i decreti conciliari, ma i militari imperiali non poterono arrestare il papa, come era avvenuto con Martino I, grazie alla folla romana, inferocita. Il deteriorarsi del governo bizantino in

Italia, le difficoltà dell'impero contro le invasioni islamiche, che gli sottrassero ampi e ricchi territori, portarono infine alla rottura 'definitiva'.

Terreno di scontro fu la svolta iconoclasta dell'imperatore Leone III, che venne apertamente sfidata da papa Gregorio II. Leone impose nel 726 che tutte le immagini sacre venissero distrutte, ma la parte occidentale dell'impero compattamente si oppose.

Ulteriore segnale dell'allontanamento tra papa e imperatore fu il venir meno di secolari procedure rispetto all'elezione del pontefice: Zaccaria, che venne eletto nel 741, fu il primo papa a non rispettare la formale conferma dell'imperatore per essere consacrato.

Ritorniamo dunque agli eventi ripercorsi nella lezione 2, quando Pipino e Stefano si accordarono: con l'unzione di Pipino il papa non solo ne avallava il potere, ma ribadiva la propria autonomia rispetto all'imperatore. Secondo le norme imperiali, l'unico in grado di concedere dignità regia a un barbaro era l'imperatore stesso: unguendo re Pipino, papa Stefano si era, per così dire, sostituito all'imperatore. Con quella cerimonia, inoltre, veniva mutato radicalmente il senso della regalità; acclamati dall'esercito, poi succedutisi per vie dinastiche, i re dei Franchi merovingi erano stati esautorati, ma il papa conferiva alla corona franca il carisma della grazia divina. Se con le donazioni 'barbare' del VIII secolo si fa iniziare lo stato della Chiesa, ciò si deve a un cambio di prospettiva. Non bastava al papa, per diventare – nel tempo – un capo di stato, l'essere proprietario di vastissimi terreni: occorreva la volontà di applicare all'interno di quei confini diritti pubblici riconducibili alla autorità politica del pontefice.

Il potere temporale del papa

Questo processo, questo progetto divennero via via più evidenti; Gregorio II aveva esortato i napoletani a riprendere Cuma, caduta in possesso dei longobardi, **per la Chiesa. Non per l'impero**. La riconquista di Ravenna, presa dai longobardi, venne organizzata da Gregorio III, non da altre autorità imperiali o comunque civili.

La 'restituzione' dei territori italiani occupati dai longobardi e recuperati da Pipino si fondava su un documento falso: la Donazione di Costantino, probabilmente redatta ai tempi del pontificato di Paolo I (757-767), secondo la quale l'imperatore Costantino aveva fatto da *strator* (staffiere) a papa Silvestro.

«In questo modo tutti i sovrani temporali venivano richiamati ad assumere un ruolo subordinato nei confronti del successore di Pietro [...]. Per l'Occidente il papa subentrava al posto dell'imperatore, o meglio, la sua posizione assumeva un peso ben maggiore, poiché egli non si presentava solo come padrino, ma impartiva personalmente il battesimo o la cresima [...]. Inoltre la falsa Donazione fa derivare dal battesimo di Costantino il Grande diritti concreti di sovranità temporale del papa e persino il suo primato sull'imperatore»

(M. Becher, *Costantino il Grande, l'incoronazione imperiale nell'816 e le relazioni tra papato e Franchi dopo la prima metà del secolo VIII*, in *Costantino il Grande*, a cura di Bonamonte-Cracco-Rosen, Bologna, Il Mulino, 2004, pp. 29-30).

Una delle conseguenze della formale acquisizione, da parte della chiesa romana, dei territori prima bizantini, fu la ridefinizione delle procedure elettive del pontificato (concilio lateranense del 769): la scelta del candidato sarebbe stata di esclusiva competenza del clero di Roma (*sacerdotes, proceres Ecclesiae, clericorum ordo*). Posto fine alla norma di

notificare l'elezione pontificia all'imperatore, si sarebbe ben presto introdotto l'obbligo di notifica all'Imperatore del Sacro Romano Impero: le conquiste di Carlo Magno, che in Italia aveva sconfitto definitivamente i longobardi nel 774, si estendevano alla fine del secolo dai Pirenei alla Sassonia, dalla Corsica a Vienna. Tutti sanno che papa Leone III incoronò, la notte di Natale dell'anno 800, Carlo Magno imperatore. Resta un enigma il senso di quel gesto.

Già dal 778 il papa Adriano I aveva appellato Carlo Magno «novus Christianissimus Dei Constantinus imperator», ma ciò non significa che il papa volesse definirsi suddito di un nuovo imperatore, erede dell'impero romano come ormai non veniva più riconosciuto il *basileus* d'Oriente. Carlo Magno intanto si scontrava con la prassi conciliare: il secondo concilio di Nicea, indetto dall'imperatrice Irene nel 787, condannava l'iconoclastia, in quanto non si trattava di venerazione per le rappresentazioni ma per le persone rappresentate. La risposta di Carlo, tramite il concilio da lui convocato a Francoforte nel 794, era che il concilio di Nicea non era valido in quanto presieduto da una donna (secondo la prima lettera di Paolo a Timoteo, 2,12: «Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo»).

«più in generale, si dichiarò che ancor prima di Irene gli imperatori greci avevano tralignato, facendosi adorare dai loro sudditi con un cerimoniale che rasentava l'idolatria; sicché apparivano sì gli eredi dell'impero romano, ma quello dei tempi pagani [...]. Il messaggio era chiaro: il re dei Franchi, patrizio dei Romani, protettore del vescovo di Roma, rifiutava ormai di riconoscere all'impero d'Oriente una qualsiasi supremazia in materia di fede, e si presentava all'Occidente cattolico, nelle parole di Alcuino, come 'l'unica guida del popolo cristiano'»

(A.Barbero, *Carlo Magno un padre dell'Europa*, Roma-Bari, Laterza, 2011⁶, p. 94).

Nel 797 la titolarità dell'impero era stata assunta in toto dall'imperatrice Irene, e il titolo di *basileus*, per la prima volta in assoluto, venne attribuito ad una donna. Per il sistema di valori del tempo il potere imperiale, in mani femminili, era screditato. Non è certo se anche all'interno della corte orientale esistessero fiancheggiatori di un progetto imperiale alternativo per Carlo Magno; è sicuro invece che i suoi servitori si rivolgessero a lui con titoli riservati agli imperatori, e utilizzando nei documenti ufficiali simboli di pertinenza imperiale (bolle, monogrammi) ben prima della sua incoronazione imperiale. Papa Leone III nel 799 era stato oggetto di una aggressione fisica, e aveva domandato aiuto a Carlo; accusato da alti funzionari della Chiesa di fornicazione e spergiuro, accettò che Carlo promuovesse una inchiesta sulle accuse, nonostante le dottrine sul pontificato elaborate alcuni secoli prima affermassero la totale immunità del papa, e il fatto che un papa in quanto erede di Pietro non potesse venir giudicato da nessuna istituzione (o persona). Carlo presiedette al concilio che doveva decidere del papa, ma l'assemblea confermò l'impossibilità a giudicarlo: gli si propose di giurare solennemente sui vangeli la sua innocenza, e Leone accettò. È in questo contesto, piuttosto complicato, che Carlo Magno 'divenne' imperatore.

Il sacro romano impero, se pure nato sulla base di istanze mature e consolidate, con modalità piuttosto estemporanee, sarebbe durato sino al XIX secolo. Queste veloci pennellate tracciano soltanto alcune delle caratteristiche del papato nell'alto medioevo, ma hanno innanzitutto lo scopo di mostrare come il quadro normativo sia molto movimentato: il

pontefice si attribuisce un ruolo, ne motiva i contenuti, ma tale costruzione è suscettibile di essere accettata o meno; dialettica e opportunità politica modificano di continuo i termini delle questioni.

Il monachesimo

Sinora abbiamo passato in rassegna basilari questioni dogmatiche e politiche riguardanti la chiesa. È il momento di introdurre nel quadro una nuova modalità di vivere la religione che divenne via via più importante nella società, tanto europea quanto vicino- e medio-Orientale. Monaco deriva dal termine greco *monos*, ossia 'solo'. Individui alla ricerca della solitudine per poter praticare preghiera e ascetismo appartengono a numerose religioni; l'eremitismo cristiano nacque e si sviluppò in Egitto, per diffondersi inizialmente in Siria e Palestina. I monaci rifiutavano le conseguenze della mondanizzazione della Chiesa. La fama della santa vita di questi anacoreti attirava loro attorno folle di fedeli, ma la curiosità o l'ammirazione potevano deviare in adorazione, e comunque essi proponevano modelli difficilmente imitabili dai più. Una forma diversa poteva assumere il monachesimo 'cenobita', ossia 'comunitario', il cui esponente più noto è san Pacomio († 347). Forme ibride di monachesimo erano costituite da coppie ('famiglie spirituali') di uomini e donne, accomunati da voto di castità, ma la Chiesa le osteggiò con decisione.

Pacomio e Basilio († 379) avevano approntato delle regole di condotta per gli aderenti alle loro comunità; la regola di Pacomio era composta da 194 articoli che sancivano la quotidianità (la disciplina, la preghiera, il lavoro) e l'organizzazione della convivenza (dove abita il singolo monaco, a chi deve sottostare...). Basilio aveva molto smorzato l'anacoretismo per indirizzare invece la vita cenobitica sui valori dell'obbedienza e della carità, tramite la fondazione di scuole, ospedali e orfanotrofi a fianco del monastero. Il monachesimo si diffuse poi in Occidente, prima in Gallia, quindi in Italia: dapprima Roma, dove donne della alta nobiltà furono attratte dalla figura di Gerolamo. Da ricordare la fondazione di Montecassino, avvenuta per opera di san Benedetto nel 529. In Occidente le regole più diffuse furono appunto quella di san Benedetto e di san Colombano. I monasteri, organizzati in edifici e terreni dai quali i monaci traevano il proprio sostentamento materiale, erano strutture private, anche se dipendenti dal vescovo.

La *Regula monasteriorum* di Benedetto (530) è l'unica dell'epoca dettagliata al punto da consentire la gestione di un monastero.

La Regola di Benedetto possiede una enorme importanza, in quanto tutto l'Occidente medievale baserà su di essa le norme di ordini successivi. La Regola pone il monastero sotto il governo di un abate, che deve possedere una figura carismatica per guidare i monaci ma è comunque dotato di funzione giuridica, possedendo piena potestà spirituale e temporale sui monaci e sul monastero (compresi i suoi beni materiali). L'abate è eletto a vita. Nei Vangeli, Cristo esortava a mantenersi casti, poveri e obbedienti alla volontà di Dio. I monaci, oltre a questi voti, aggiungevano quello di stabilità, impegnandosi a restare nel monastero.

Nella *Regula monasteriorum* di Benedetto (530) le attività del monaco sono finalizzati alla gloria di Dio: la celebrazione dell'ufficio divino tramite preghiere corali, ma pure lavori manuali e intellettuali. La regolamentazione di Benedetto pose fine a una tendenza preoccupante per la gerarchia ecclesiastica: i primi monaci erano laici che si allontanavano

dalle loro occupazioni per una vita di preghiera, ma restavano laici, pertanto non sottoposti in alcun modo all'autorità della Chiesa.

Con l'istituzione del monachesimo benedettino l'esperienza si riconduce all'interno della chiesa; il reinserimento, dal punto di vista normativo, era già parte degli articoli conciliari di Calcedonia, che ponevano tanto i monaci laici quanto i chierici sotto la giurisdizione dei vescovi diocesani. Ma solo con la promozione della *stabilitas loci* da parte del progetto benedettino si rendeva possibile nella pratica che tale autorità nei confronti dei monaci fosse esercitata.

Le abbazie (il termine 'monastero' è pressoché sinonimo di abbazia) rivestirono presto interesse pure per il controllo, sia politico quanto militare, del territorio; un deciso impulso a fondare nuovi monasteri provenne, in Italia, dal vertice della società longobarda: Bobbio, Nonantola, persino la ricostruzione di Montecassino si devono al supporto dei longobardi. Ludovico il Pio, stabilì, nel 817, una serie di norme cui dovevano attenersi tutti i monaci dell'impero. Le congregazioni monastiche che vennero istituite in seguito possedevano

«una propria interpretazione della regola benedettina, e formava una corporazione centralizzata con un'unità di gerarchia e di governo; si parla perciò di benedettini cluniacensi, camaldolesi, vallombrosani, cisterciensi...»

(voce: *benedettini*, in: A. Barbero, C. Frugoni, *Dizionario del Medioevo*, Roma-Bari, Laterza).

Di queste, più tarde, forme di vita monastica, parleremo più avanti (quasi tutte riguardano il rinnovamento spirituale che attraversò l'Europa nel secolo XI).

Per poter erigere un monastero era d'obbligo ottenere il permesso del vescovo locale, che deteneva sul monastero il diritto di visita (ossia di ispezionarlo), e di essere presente al momento dell'elezione dell'abate, che veniva consacrato dal vescovo. Al vescovo erano dovute tasse, e – come il resto del clero della diocesi – egli aveva giurisdizione sopra i monaci che erano chierici. Tali dipendenze sfociarono presto in insofferenza, e per aggirare l'ingerenza del vescovo spesso i monasteri domandarono al pontefice specifiche esenzioni dalla autorità vescovile. Il primo caso di abbazia indipendente fu San Colombano, a Bobbio, che dal 628 dipendeva direttamente dal papa. Nei primi secoli, tuttavia, l'esenzione (chiamata *libertas romana*) venne concessa solo in rarissime occasioni.

Gerarchie ecclesiastiche

A questo punto giova passare in rassegna le prerogative dei vescovi, e riassumere alcune caratteristiche del clero e della sua organizzazione. Formalmente il vescovo esercitava la giurisdizione spirituale, ma questa comprendeva faccende di natura diversa e piuttosto articolata: rapporti economici tra chierici e laici (vendite, acquisti, debiti, eredità...), materie civili quali matrimoni, separazioni, giuramenti, testamenti; reati riguardanti il culto e i riti, opinioni comprese; giustizia criminale sui chierici. Il tribunale ecclesiastico entrava in conflitto, o in collaborazione, di continuo con i tribunali civili locali. Le pene del tribunale ecclesiastico erano, per i primi secoli, soltanto spirituali (la scomunica). Diventando religione di stato, però, la scomunica divenne solo la prima delle pene, ben più concrete: esproprio dei beni, carcerazione, esilio, sino alla pena di morte.

A fianco del vescovo, a coadiuvarlo nella amministrazione dei beni della diocesi (mensa vescovile) e nelle funzioni di culto, il **capitolo** della chiesa cattedrale.

Il capitolo, dall'epoca carolingia, era un ente con personalità giuridica propria.

A farne parte i canonici, chierici diocesani, che (inizialmente) vivevano secondo regole di stampo monastico (i *canones*, appunto) nella casa del vescovo. I canonici potevano servire pure una chiesa non cattedrale, in quel caso chiamata *collegiata*.

I vescovi, e i suoi 'assistenti' canonici, rappresentavano il vertice del clero. Senza presumere di raggiungere l'esaustività, tocchiamo alcuni punti essenziali delle gerarchie. Innanzitutto appartenere al clero nel medioevo non significava, come potremmo ritenere oggi, condurre una vita diversa dai laici. Apparteneva al clero anche chi era semplicemente tonsurato, ossia aveva ricevuto ritualmente il taglio dei capelli, predisponendosi a ricevere, in futuro, gli ordini. Gli ordini sacri erano due:

- **Inferiore**: comprendente gli **ostiari** (amministratori di chiese e oratori); i **lettori** (che leggevano testi liturgici durante la messa, e divennero poi cantori); gli **esorcisti** e gli **accoliti** (aiutanti del vescovo).
- **Superiore**: comprendente **diaconi, sacerdoti, vescovi**.

I vari ordini all'interno dello *status* di chierico e le regole per il loro raggiungimento e il loro specifico valore cambiarono di segno durante i secoli; ad esempio, diverse prerogative dell'ostiario nel XIII secolo vennero attribuite al **sagrestano**. Veniva richiesto, tra un passaggio e l'altro (da ostiario a lettore e così via) un periodo di tirocinio, e un intervallo (interstizio) tra un ruolo e l'altro, ma si poteva restare nel medesimo 'grado' tutta la vita. Tra gli ordini maggiori, i diaconi potevano esercitare azioni connesse alla cosiddetta cura d'anime, ossia il battesimo e la predicazione. I sacerdoti (o presbiteri) potevano fare più cose: predicare, celebrare la messa e amministrare i sacramenti. I vescovi potevano non solo amministrare i sacramenti, ma pure – con l'ordinazione sacerdotale, appannaggio vescovile – conferire ad altri chierici la facoltà di amministrarli. L'obbligo al celibato (che era molto controverso, tanto che una stretta significativa ma non definitiva non si ebbe prima dell'XI secolo) valeva solo per gli ordini maggiori.

Per poter entrare nell'ordine clericale era necessario possedere alcuni pre-requisiti, ossia non incorrere in impedimenti canonici. Gli impedimenti potevano essere di varia natura: fisica (in 'difetto' i muti, i sordi, i ciechi per ovvie ragioni di inefficienza; ma pure gli epilettici, gli amputati, i deformati...), di natali (i nati fuori dal matrimonio, a partire dal X secolo, ma anche i nati da eretici); criminale (l'aver commesso omicidio o altri delitti); psichiche (squilibrati); anche persone di conversione recente erano considerati in 'difetto', perché la loro fede non aveva avuto il tempo di consolidarsi, ed era comunque previsto il difetto di età, in quanto ogni ordine possedeva una età minima per accedervi. Da questa panoramica appare evidente che solo una minima parte del clero esercitava attivamente la cura dei fedeli; gli altri fungevano in vario modo da collaboratori e funzionari. I chierici avevano particolari obblighi e divieti, e godevano di privilegi specifici. Abbiamo fatto cenno al tardivo divieto di ammogliarsi; esisteva pure l'obbligo di distinguersi, anche tramite determinati abiti, e di pregare in determinate ore; per motivi di decoro, era previsto che alcune azioni e luoghi fossero evitati (la caccia, i postriboli, le taverne).

Privilegi e rendite del clero

Appartenere al clero offriva indubbi vantaggi, sotto numerosi punti di vista. Nella visione medievale della società la religione permeava ogni aspetto, quindi appartenere alla categoria dei religiosi conferiva prestigio sociale. Notevoli erano comunque le ricadute

pratiche: famiglie con prole numerosa potevano cedere i figli ai monasteri, che allevavano i bambini al servizio di Dio (*pueri oblati*); dall'epoca carolingia il pagamento a sostegno della chiesa era dovuto da tutti i proprietari di terre e dai coltivatori alla chiesa matrice, sotto forma di **decima**; ancora in epoca carolingia l'istituto della **immunità** stabiliva che vescovi o monasteri titolari di immunità erano esentati dall'intervento della giustizia pubblica, e potevano giudicare e, se necessario, punire i contadini soggetti alle terre di pertinenza; l'immunitista inoltre riscuoteva le tasse da trasmettere al re. In questa fase non possiamo ancora trattare dei più caratteristici privilegi che connoteranno lo stato ecclesiastico alcuni secoli più tardi, ma bastano questi scarni e approssimativi elementi per suggerire che, in un mondo violento e instabile, la 'carriera ecclesiastica' offriva, anche nei suoi gradini più bassi, non trascurabili opportunità.

I chierici avrebbero dovuto vivere dei proventi delle decime, nonché delle offerte dei fedeli; potevano tuttavia esercitare altre attività, nel caso queste non pregiudicassero il loro decoro: l'insegnamento, ad esempio, faceva al caso; lavori manuali come il muratore, che obbligava alla promiscuità con laici, no.

A partire, circa, dal IX secolo, fa la sua comparsa il termine **beneficium ecclesiasticum**. *Beneficium* era parola utilizzata dai tempi di Carlo Magno a indicare un vitalizio in beni immobili concesso per ricompensare il servizio militare di un vassallo (in sostanza, un feudo). In ambito clericale, il beneficio ecclesiastico è il reddito connesso a un ufficio ecclesiastico.

«Il beneficio ecclesiastico può essere definito come il diritto di percepire in perpetuo i frutti provenienti da patrimoni ecclesiastici: un diritto concesso a un chierico per un ufficio sacro, istituito con autorità della Chiesa [...]. Le sue origini storiche sono assai varie, ma si può fare riferimento soprattutto all'affitto o alla concessione in livello enfiteutico di chiese, con tutti i loro diritti, oneri e beni, alla fondazione e istituzione di chiese proprie, da parte di famiglie, consorterie, villaggi, corporazioni, città e altri, e alla Nascita delle prebende canonicali»

(G. Greco, *La chiesa in occidente*, Roma, Carocci, 2006, p. 193).

Dopo aver chiarito alcuni capisaldi strutturali della chiesa, avendo anticipato alcuni sviluppi propri dell'epoca carolingia, torniamo ora agli equilibri tra potere laico e religioso.

I Franchi, il papa, l'Italia

Comprensibilmente, l'incoronazione di Carlo Magno non venne accolta con favore a Bisanzio. Poco dopo l'incoronazione di Carlo, l'imperatrice Irene venne deposta (802). Ma anche per gli imperatori successivi Carlo restava un usurpatore, e il papa uno scismatico; motivi di opportunità politica (un graditissimo aiuto militare che i Franchi fornirono a Bisanzio contro i Bulgari) portarono l'impero di Oriente a riconoscere legittimità all'impero carolingio, nell'815 circa, con la cosiddetta **pax Nicephori** (l'imperatore Niceforo era all'epoca già morto, e sul trono regnava Michele, ma era stato Niceforo a patrocinare ambasciate per raggiungere gli accordi). L'importanza della pax consiste non solo nel reciproco riconoscimento tra le potenze Franche e Bizantine, ma nella novità costituita dalla coesistenza di due imperi cristiani, autonomi tra loro, che derivavano entrambi la propria autorità politica dall'impero romano. In sostanza, le due realtà politiche restavano reciprocamente diffidenti e sprezzanti: l'imperatore d'Oriente Michele, ad esempio, nel 827

si rivolse a Ludovico il Pio quale «glorioso re dei Franchi e dei Longobardi, **dai quali è chiamato imperatore**»; in tal modo, non lo dichiarava esplicitamente imperatore.

In Italia, Carlo aveva preferito una formula di continuità: suo figlio Carlomanno era stato incoronato nel 781 **rex langobardorum**. Il regno dei longobardi corrispondeva all'Italia settentrionale - Venezia esclusa - fino al Lazio; il resto della penisola apparteneva in parte al Pontefice, in parte a Bisanzio (Venezia, Sicilia - sino alla conquista islamica – Sardegna), in parte a signorie autonome longobarde: il ducato di Benevento e Spoleto, comprendenti una ampia porzione dell'Italia meridionale (Molise, Puglia, Calabria, Campania). I rapporti tra impero Franco e papato furono regolati dalla **constitutio romana** emanata da Lotario nel 824, secondo la quale un papa poteva essere consacrato soltanto dopo la conferma imperiale. Il papato, di fatto, era tornato alla subordinazione: le frequenti incursioni islamiche sulle coste Tirreniche, le razzie nel cuore di Roma, resero necessaria la protezione da parte dei vicini più influenti:

«dopo la morte di Ludovico [875] ai papi non restò altro da fare che consacrare imperatori o chi deteneva il potere a Spoleto oppure, in seguito, i signori della Tuscia e dell'Italia settentrionale, piuttosto che gli imbelli e lontani carolingi»

(B. Schimmelpfennig, *Il Papato: antichità medioevo rinascimento*, Roma, Viella, 2006, p. 110).